



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO
PRESIDENZA DELLA GIUNTA
DIREZIONE GENERALE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971668220
vito.marsico@regione.basilicata.it
PEC
dg.presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it

Potenza, 29.01.2019

Prot. n. 15520/11 A2

CIRCOLARE 1/2019

**Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Basilicata**

Loro sedi

**e p.c. Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali**
Direzione Centrale dei Servizi
Elettorali
ROMA

**Alle Prefetture
di Potenza e di Matera**
Loro sedi

Alla Corte d'Appello di Potenza
Sede

Ai Tribunali di Potenza e di Matera
Loro sedi

**Al Consiglio Regionale della
Basilicata**
Sede

**Alle Province di
Potenza e di Matera**
Loro sedi

Oggetto: Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata di domenica 24 marzo 2019 - Primi adempimenti. Comunicazioni.

Come noto, in data 22.01.2019, prot. n. 10987/11A1, sono stati notificati alle SS.LL. i DPGR n. 4 e 5 del 21.01.2019 (BUR n. 3 speciale del 22.01.2019), relativi all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata, per **domenica 24 marzo 2019**.

Al riguardo, **si informa** che sulla *home page* del sito della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it) è stata dedicata un'apposita sezione "*Elezioni regionali 2019*"



in cui sono pubblicati i suddetti decreti e dove sarà pubblicata tutta la documentazione relativa alle prossime elezioni regionali, scaricabile *on line*.

Al fine di facilitare le interlocuzioni, **si segnala** l'avvenuta attivazione della seguente casella di posta elettronica certificata dedicata:

elezioni2019@pec.regione.basilicata.it, da utilizzare per tutte le comunicazioni e/o informazioni afferenti lo svolgimento della consultazione elettorale in argomento.

Si rappresenta, altresì, che nel BUR n. 4 – Speciale del 28.01.2019 **sono state pubblicate le Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale della Basilicata, unitamente alla relativa modulistica.**

Si invitano, pertanto, i Comuni ad accedere periodicamente a detta area per prendere visione di tutte le comunicazioni che saranno pubblicate dall'Amministrazione Regionale riguardanti la tornata elettorale del prossimo 24 marzo 2019.

Di seguito si richiama l'attenzione sui seguenti primi adempimenti indispensabili per il corretto avvio delle operazioni elettorali:

- A. ***Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi.***
- B. ***Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero***
- C. ***Orario di apertura degli Uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature.***
- D. ***Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.***
- E. ***Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa***
- F. ***Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi***
- G. ***Adempimenti relativi alla tessera elettorale***
- H. ***Orari di apertura degli Uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali***
- I. ***Nomina degli scrutatori***
- J. ***Manifesti recanti le candidature per le elezioni regionali***
- K. ***Manifesti con le indicazioni "Come si vota"***
- L. ***Organizzazione di speciali servizi di trasporto***
- M. ***Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali***
- N. ***Spese per lo svolgimento delle elezioni regionali***



A) Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di ripartizione dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni elettorali (art. 5, comma 4 Legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della Legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i., i Sindaci o i Commissari, il quarantacinquesimo (45) giorno antecedente quello della votazione (**giovedì 7 febbraio 2019**), dovranno procedere alla pubblicazione, mediante affissione all'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici, dei manifesti, a loro firma, con i quali viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi elettorali, con l'indicazione della data e degli orari delle votazioni, nonché della ripartizione dei seggi da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali.

I suddetti manifesti, i cui fac-simile sono inviati a corredo della presente, sono altresì disponibili anche sul sito della Regione Basilicata, nella citata sezione dedicata "Elezioni regionali 2019".

Si specifica che il numero dei manifesti da stampare, a cura dei singoli Comuni, è pari a tre (3) esemplari per sezione - più scorta - per ciascun manifesto, che deve avere dimensioni 70x100 cm e stampa in bianco e nero (vedasi successivo paragrafo N per le spese elettorali).

L'avvenuta affissione dei manifesti dovrà essere comunicata tempestivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

elezioni2019@pec.regione.basilicata.it.

B) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, e quindi entro **mercoledì 27 febbraio 2019**, i Comuni d'iscrizione elettorale dovranno spedire al domicilio degli elettori residenti all'estero, per posta prioritaria sia per i Paesi d'oltremare che per i Paesi europei, le cartoline – avviso recanti, fra l'altro, l'indicazione della data di votazione.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sta procedendo alla stampa del modello di cartolina – avviso predisposto per le elezioni in argomento.

Le cartoline – avviso, non appena pervenute, saranno immediatamente distribuite ai Comuni, per il tramite delle Prefetture, in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero e con una maggiorazione a titolo di scorta.

I rimanenti esemplari verranno conservati in Prefettura sempre a titolo di scorta.

All'atto della consegna al Comune, le cartoline dovranno esser prese in carico dal Segretario comunale o dal Responsabile dell'Ufficio elettorale, mediante redazione di apposito



verbale da trasmettere in copia alla competente Prefettura ed inviato, per conoscenza, alla scrivente Amministrazione regionale all'indirizzo: elezioni2019@pec.regione.basilicata.it.

I modelli ricevuti dovranno essere completati con le prescritte indicazioni (denominazione del Comune, nome del Sindaco o del Commissario, indirizzo del destinatario); sugli stessi andrà apposto il bollo del Comune e la firma del Sindaco o del Commissario, anche mediante stampigliatura.

Completate le operazioni di compilazione, dovrà essere redatto apposito verbale a cura del Sindaco/Commissario con l'assistenza del Segretario comunale, dal quale risultino:

- l'indicazione del numero delle cartoline compilate;
- il numero di quelle deteriorate durante la compilazione;
- il numero di quelle residue.

Copia del predetto verbale dovrà essere rimessa alla competente Prefettura ed inviata, per conoscenza, alla scrivente Amministrazione regionale all'indirizzo: elezioni2019@pec.regione.basilicata.it.

Le cartoline rimanenti dovranno essere prese in consegna dal Segretario Comunale (o dal Responsabile dell'Ufficio elettore comunale) e conservate, sotto la personale responsabilità dello stesso, per le eventuali ulteriori esigenze che dovessero presentarsi successivamente alla prima compilazione.

All'affrancatura ed alla spedizione dovranno provvedere direttamente i Comuni; la relativa spesa sarà rimborsata dalla Regione Basilicata a seguito di presentazione del rendiconto corredato della copia della distinta delle cartoline spedite, vidimata dall'Ufficio Postale che ha curato la spedizione (vedasi successivo paragrafo N per le spese elettorali).

Nel caso in cui vengano restituite delle cartoline per irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato, i Comuni dovranno immediatamente procedere a tutti gli accertamenti necessari per individuare l'esatto recapito dell'elettore e per l'eventuale invio di una seconda cartolina, sempre che possa prevedersene il tempestivo arrivo a destinazione.

In ragione dell'importanza che rivestono la compilazione e la spedizione delle predette cartoline, si richiama la personale attenzione delle SS.LL. affinché vengano garantite la massima celerità e precisione nelle anzidette operazioni.

C) Orario di apertura degli Uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature (art. 10, comma 2 Legge Regionale n. 20/2018).

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i., ai fini della sottoscrizione, nei 15 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste (***dal 8 febbraio al 22 febbraio 2019***), ogni Comune assicurerà agli elettori di qualunque Comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati durante l'orario di apertura dei propri Uffici e, comunque, per non meno di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste.



Le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti (3.000).

Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

D) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature (art. 10, comma 3, Legge Regionale n. 20/2018).

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i., la firma dei sottoscrittori delle liste e delle candidature è autenticata dai uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990 e s.m.i. (vedasi paragrafo 14, pag. 38 delle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature).

I Segretari comunali o i funzionari incaricati dal Sindaco o dal Commissario o dal Presidente della Provincia svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio Ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

Tuttavia, si ritiene che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possano autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché nell'ambito del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendano partecipare alla competizione; ciò al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

E) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle liste e delle candidature, non si applicano, gli strumenti di semplificazione documentale relativi allo snellimento dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Al riguardo, si richiama quanto previsto nel paragrafo 15, pag. 39, delle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle liste e delle candidature.



F) Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento degli uffici elettorali di sezione o seggi (art. 33, primo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Al fine di garantire la piena funzionalità degli Uffici elettorali di sezione - seggi, in ciascun Comune il Sindaco o un Assessore delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, deve accertare tempestivamente l'esistenza ed il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Le cabine da allestire presso ogni seggio devono essere quattro (salva comprovata impossibilità logistica), una delle quali da destinare ai portatori di *handicap*.

Eventuali ulteriori specificazioni saranno oggetto di apposita comunicazione.

G) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (D.P.R. 8 settembre 2000, n.299)

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento elettorale e di garantire il diritto di elettorato attivo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che si proceda, con la massima tempestività, alla consegna delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione.

Peraltro, negli stessi casi – ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile – i Comuni potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Si raccomanda di verificare la disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nel giorno della votazione ed in quelli immediatamente antecedenti.

Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del Sindaco o del Commissario, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

H) Orari di apertura degli Uffici comunali utili per il rilascio delle tessere elettorali (art.1, comma 400, lett. g, della legge 27 dicembre 2013, 147 (Legge di stabilità 2014).

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli Uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:



- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (**vale a dire da venerdì 22 a sabato 23 marzo 2019**) dalle ore 9:00 alle ore 18:00;
- nel giorno della votazione (**domenica 24 marzo 2019**) per tutta la durata delle operazioni di votazione, dalle ore 7 alle ore 23.

Si auspica che, da parte dei singoli Comuni, venga adottata ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

1) Nomina degli scrutatori (art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, 95 e s.m.i.)

La Commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, **ovvero tra mercoledì 27 febbraio e lunedì 4 marzo 2019**, in pubblica seduta, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto da pubblicare nell'albo pretorio del Comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Seguirà l'invio del modello di manifesto di convocazione della Commissione elettorale comunale.

Il Sindaco o il Commissario notificheranno agli interessati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo (15) giorno antecedente quello della votazione (**sabato 9 marzo 2019**).

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, dagli interessati, entro quarantotto (48) ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al Sindaco o al Commissario, che provvederanno alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di ulteriori nominativi di scrutatori formata all'atto delle nomine.

La comunicazione delle nomine in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo (3) giorno precedente le elezioni (**giovedì 21 marzo 2019**).

I Sindaci o i Commissari, nel notificare agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione affinché, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni regionali, collaborando attivamente con il Presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza.

Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Dell'avvenuto adempimento della descritta operazione dovrà essere assicurato tempestivo riscontro al seguente indirizzo di posta elettronica:

elezioni2019@pec.regione.basilicata.it



J) Manifesti recanti le candidature (art. 13, comma 1, lettera d) Legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), della Legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i., i Sindaci o i Commissari, entro l'ottavo (8) giorno antecedente quello della votazione (**sabato 16 marzo 2019**) provvederanno all'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici dei manifesti riportanti le liste dei candidati e i relativi contrassegni.

Tali manifesti verranno inviati ai Comuni, a cura della Regione Basilicata, secondo le modalità che saranno successivamente specificate.

Dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere dato riscontro entro la medesima data del **16 marzo 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica:
elezioni2019@pec.regione.basilicata.it.

K) Manifesti recanti le indicazioni "Come si vota".

La Regione Basilicata, inoltre, provvederà a far pervenire ai Comuni i manifesti recanti le indicazioni su come si vota.

Sarà cura dei Sindaci o dei Commissari provvedere, entro l'ottavo (8) giorno antecedente la data delle votazioni e, quindi, entro **sabato 16 marzo 2019**, alla loro pubblicazione mediante affissione degli stessi al di fuori dei singoli seggi ed in altri luoghi pubblici.

Dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere dato riscontro entro la medesima data del **16 marzo 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica:
elezioni2019@pec.regione.basilicata.it.

L) Organizzazione di speciali servizi di trasporto

Nel giorno del voto i Comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne, ai sensi dell'articolo 19, comma *l-bis*, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

M) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121)

In vista delle consultazioni elettorali, si fa presente che l'esposizione delle bandiere italiana ed europea dovrà avvenire contemporaneamente – dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio – all'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione – seggi, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale.



REGIONE BASILICATA

N) Spese per lo svolgimento delle elezioni

Ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 20/2018, le spese inerenti alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico della Regione.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della predetta legge, non facenti carico direttamente all'Amministrazione regionale, sono anticipati dai Comuni e rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine di tre (3) mesi dalla data delle consultazioni.

Al riguardo, si rinvia alle specifiche indicazioni che saranno successivamente fornite in ordine alla tipologia ed ai limiti delle spese ammissibili, nonché alle modalità di rendicontazione delle stesse.

Si confida nella puntuale osservanza della presente circolare.

Il Dirigente Generale

Avv. Vito MARSICO